



Comune di Lucera

# **REGOLAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI**

## INDICE

### TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO D'APPLICAZIONE

Art. 1- .....	Principi generali e finalità
Art. 2 - .....	Diritto alle prestazioni
Art. 3 .....	Competenze

### TITOLO II - INDICATORI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art. 4 .....	ISEE
Art. 5 .....	Finalità dell'ISEE
Art. 6 .....	Definizioni
Art. 7 .....	Riferimenti a regolamenti e atti comunali
Art. 8 .....	Dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione ISEE

### TITOLO III - CONTRIBUTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO

Art. 9.....	Requisito per l'accesso ai contributi e ai servizi
Art. 10.....	Composizione del nucleo familiare e incidenza del patrimonio mobiliare e immobiliare
Art. 11.....	Modalità di calcolo della misura del contributo
Art. 12.....	Modifiche alle soglie d'accesso, al beneficio massimo concedibile alla composizione familiare e ai coefficienti patrimoniali
Art. 13.....	Modalità di presentazione della domanda
Art. 14.....	Concessione del contributo
Art. 15.....	Programmi d'integrazione sociale
Art. 16.....	Obblighi dei soggetti che hanno sottoscritto il programma d'integrazione sociale
Art. 17.....	Revoca dei benefici

### TITOLO IV – ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

#### CAPO I (PRINCIPI GENERALI)

Art. 18.....	Destinatari e Finalità
Art. 19.....	Condizioni Socio-Economiche d'ammissibilità

#### CAPO II (SISTEMA CITTADINO DEI SERVIZI SOCIALI E SISTEMA DEGLI ACCESSI)

Art. 20.....	Sistema dei Servizi Sociali
Art. 21.....	Sistema degli accessi

#### CAPO III (ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI)

Art. 22.....	Attivazione dell'intervento o instaurazione del rapporto con il servizio sociale
Art. 23.....	Diritti nell'ambito dei Servizi Socio-Assistenziali
Art. 24.....	Obblighi dei soggetti richiedenti i Servizi Socio-Assistenziali

#### CAPO IV (CRITERI OPERATIVI)

Art. 25.....	Indirizzi relativi all'erogazione degli interventi socio-assistenziali
Art. 26.....	Modalità d'accesso ai Servizi Sociali
Art. 27.....	Modalità attuative per l'accesso ai servizi socio-assistenziali
Art. 28.....	Principi generali sulle tariffe dei servizi socio comunali
Art. 29.....	Interventi e servizi

### TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 30.....	Variazioni rilevanti della situazione economica del richiedente
--------------	---

Art.	31.....	Limiti di cumulo delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune
Art.	32.....	Assistenza alla compilazione
Art.	33.....	Acquisizione e trattamento dei dati personali
Art.	34.....	Trasmissione delle certificazioni ISEE verso altre Pubbliche Amministrazioni
Art.	35.....	Controlli
Art.	36.	Eventuale estensione della dichiarazione sostitutiva ISEE per la determinazione delle tariffe
Art.	37.....	Ricorsi
Art.	38.....	Riferimenti Legislativi
Art.	39.....	Decorrenza del regolamento

# TITOLO I FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE

## Art. 1

### (Principi generali e finalità).

1. Il Comune di Lucera, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, promuove e assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato d'interventi e servizi sociali per garantire la qualità della vita e favorire i diritti di cittadinanza con pari opportunità e senza discriminazioni, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Per "interventi di servizio sociale" s'intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, anche gratuiti; di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della vita ad esclusione soltanto di quelle elargite dal sistema previdenziale e sanitario; nonché di quelle assicurate in sede giudiziaria.

Il Comune si fa carico, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e del presente regolamento, di erogare un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti a:

- a) minori, inclusi i minori a rischio di attività criminose;
- b) giovani;
- c) anziani;
- d) famiglie;
- e) portatori di handicap;
- f) tossicodipendenti e alcooldipendenti;
- g) invalidi civili;

Inoltre, il Comune provvede a garantire:

- a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
  - b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
  - c) servizio di assistenza domiciliare;
  - d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti socialmente esposti;
  - e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
4. Questo Comune cura, altresì, le funzioni e i compiti relativi alla promozione e al coordinamento operativo dei soggetti, quali le associazioni, le fondazioni, gli enti di patronato, le organizzazioni sindacali e i privati, nonché delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali", con particolare riguardo a:
- a) la cooperazione sociale;
  - b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB);
  - c) il volontariato.

## Art. 2.

(Diritto alle prestazioni)

1. Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. In tal senso il Comune intende realizzare il sistema integrato d'interventi e servizi sociali, impedendo sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili:
- a) misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
  - b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
  - c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, al fine di favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro con la cura familiare;
  - e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici già disposti dalla normativa vigente in favore delle madri nubili;
  - f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili, a favore delle quali vanno realizzati centri socio-riabilitativi, comunità-alloggio, servizi di comunità e accoglienza nonché erogazione di prestazioni per coloro che sono privi di sostegno familiare anche se temporaneo;
  - g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali di coloro che non siano assistibili a domicilio;
  - h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
  - i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per facilitare la fruizione dei servizi e promuovere iniziative di "mutuo-aiuto".
3. I soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria per i quali vengano richiesti interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

4. Il Comune, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predispone la carta dei servizi con la quale informa i cittadini delle prestazioni di cui possono usufruire, dei requisiti per l'accesso e delle modalità di erogazione al fine di effettuare le scelte più appropriate.

### **Art. 3**

#### **(Competenze )**

1. Il Comune è titolare delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorre alla programmazione regionale.
2. Il Comune assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica a favore dei soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali. Costoro sono tenuti a informare il competente ufficio comunale qualora il ricovero sia stato disposto da ragioni di urgenza.
3. Il Comune per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, predispone, su richiesta dell'interessato, d'intesa con l'azienda unità sanitaria locale, un progetto individuale. Detto progetto comprende la valutazione diagnostico-funzionale e le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; i servizi alla persona, invece, sono a carico del comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché alle misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità della famiglia, nonché gli eventuali sostegni da predisporre.
4. Il Comune, in ottemperanza dell'art. 16 - legge 328/2000 e nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali:
  - riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale;
  - sostiene e valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio sia nello sviluppo della vita quotidiana, attraverso prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, previa formulazione di progetto individuale nell'ambito del quale siano definite le potenzialità della famiglia, nonché gli eventuali sostegni da predisporre;
  - sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie;
  - valorizza il ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi; coinvolge e responsabilizza le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei servizi, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi;

- tiene conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
5. Il comune, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, può concedere prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati con il destinatario del prestito, per sostenere le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale.
  6. Il Comune può prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche responsabilità di cura e deliberare ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima casa, nonché delle tariffe per l'accesso a più servizi educativi e sociali.

## **TITOLO II**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA**

#### **Art. 4** **( ISEE )**

1. La verifica della condizione economica del richiedente per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate è effettuata, ai sensi dell'art.25 della Legge nr. 328 dell'8/11/2000, secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 – normativa ISEE.
2. L'ISEE valuta, in maniera standardizzata e uniforme, la capacità economica del nucleo familiare, che intende accedere a prestazioni sociali agevolate.

#### **Art. 5** **( Finalità dell'ISEE )**

1. L'obiettivo principale dell'ISEE è di qualificare lo Stato sociale per una maggiore equità e parità di trattamento e congruenza della prestazione erogata mediante un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati.

#### **Art. 6** **(Definizioni)**

1. Ai fini della corretta applicazione del presente regolamento è adottata la seguente terminologia:

- Per “ISE” si intende Indicatore della Situazione Economica, che consiste nella somma dei redditi (da lavoro e da attività finanziarie) più una frazione, non superiore al 20%, dei valori patrimoniali mobiliari e immobiliari;
- Per “scala di equivalenza” si intende un insieme di parametri, correlati al numero dei componenti e ad altre particolari caratteristiche del nucleo familiare, come definiti alla tabella 2 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. La scala di equivalenza si basa sul principio di economia di scala per cui, data una quota di reddito necessaria ad una singola persona per mantenere un decoroso tenore di vita, questa quota non si moltiplica per il numero dei componenti il nucleo familiare, ma è destinata a diminuire progressivamente;
- Per “ISEE” s’intende Indicatore della Situazione Economica Equivalente, che consiste nel rapporto tra l’ISE e i coefficienti della scala d’equivalenza, in maniera tale da rideterminare la capacità economica del nucleo familiare con riferimento alle sue caratteristiche.

#### **Art. 7**

##### **Riferimenti a regolamenti e atti comunali**

1. Il presente Regolamento va coordinato con i seguenti atti comunali:
  - deliberazioni del Consiglio comunale riferite a tariffe e tasso di copertura nonché dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale;
  - deliberazione della Giunta contemplante i criteri per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 403 del 23 febbraio 1999 già approvato con deliberazione n. 822 del 28/12/99;
  - delibera del Consiglio comunale riflettente l’approvazione del nuovo regolamento per l’affidamento familiare già approvato con atto n. 72 del 15/10/96;

#### **Art. 8**

##### **(Dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria e certificazione ISEE)**

1. Le domande volte all’ottenimento di prestazioni sociali agevolate, erogate dal Comune, vanno presentate sui modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, approvati con Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999. La dichiarazione sostitutiva è resa dal dichiarante ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
2. La dichiarazione sostitutiva ISEE va compilata attenendosi strettamente alla normativa di riferimento, di cui al precedente art. 6 e successive circolari esplicative.
3. L’ufficio servizi sociali riceve la dichiarazione sostitutiva e rilascia l’attestazione provvisoria previa verifica della completezza e correttezza formale dei dati richiesti.
4. La dichiarazione sostitutiva ISEE può essere presentata in vari modi:

- consegnandola di persona all'addetto all'Ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;
  - trasmettendola all'ufficio, completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;
  - rendendo la dichiarazione direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;
  - presentando la dichiarazione con la firma già autenticata ai sensi di legge, con esclusione dei casi precedenti.
5. Per ogni singola prestazione sociale agevolata, individuata dal presente regolamento, è predisposto un apposito modulo di domanda, che va sottoscritto dal richiedente e accompagna la dichiarazione sostitutiva ISEE, qualora quest'ultima non sia stata già depositata negli archivi comunali.
  6. Le certificazioni ISEE sono sottoscritte dal dirigente Settore politiche sociali o dal responsabile del procedimento, appositamente delegato.
  7. Ogni certificazione sostitutiva ISEE è accompagnata da un foglio finale, elaborato dal Comune, ai fini del calcolo della misura della prestazione sociale agevolata alla quale il cittadino intende accedere.

**TITOLO III**  
**CONTRIBUTI PER DISAGIO SOCIO-ECONOMICO**

**Art. 9**

**(Requisiti per l'accesso ai contributi e ai servizi)**

1. I contributi per disagio socio-economico possono essere concessi in favore di cittadini residenti che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari a € 1.392,29 annue, con riferimento a nuclei familiari composti da quattro componenti.
2. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.Lgs. 109/98, come da successiva tabella:

N. componenti	Coefficienti	Canone Alloggiativo mensile	Canone alloggiativo annuale	Reddito mensile	<b>Reddito annuale</b>	ISEE
1	1,00	€129,11	€1.549,32	€200,00	€2.400,00	€850,68
2	1,57	€139,44	€1.673,28	€314,00	€3.768,00	€1.334,22
3	2,04	€180,00	€2.160,00	€408,00	€4.896,00	€1.341,18
4	2,46	€206,58	€2.478,96	€492,00	€5.904,00	€1.392,29

5	2,85	€227,24	€2.726,88	€570,00	€6.840,00	€1.443,20
6	3,20	€232,42	€2.789,04	€640,00	€7.680,00	€1.528,43
7	3,55	€240,00	€2.880,00	€710,00	€8.520,00	€1.588,73
8	3,90	€260,00	€3.120,00	€780,00	€9.360,00	€1.600,00

3. Le fasce di valori ISEE in base alle quali sono calcolate le quote di partecipazione alla spesa dei servizi sono di seguito descritte:

Fasce	Da	A	%
I	€850,00	€1.450,00	10%
II	€1.450,01	€2.050,00	20%
III	€2.050,01	€2.650,00	30%
IV	€2.650,01	€3.250,00	40%
V	€3.250,01	€3.850,00	50%
VI	€3.850,01	€4.450,00	60%
VII	€4.450,01	€5.050,00	70%
VIII	€5.050,01	€5.650,00	80%
IX	€5.650,01	€6.250,00	90%
X	Uguale/oltre	€6.250,00	100%

4. Il soggetto che gode della pensione sociale e non abbia persone di famiglia residenti nel Comune, anche non conviventi e a lui legate da vincolo di parentela entro il secondo grado, ha diritto alle prestazioni di cui al presente regolamento senza alcun onere contributivo;

5. Il contributo “madri nubili” è fissato in €1.200,00 annui, aggiornato in base all’indice ISTAT d’inflazione, meno la percentuale determinata in base alla fascia di appartenenza di cui alla tabella del comma 3;

6. Ai fini della determinazione delle rette di partecipazione ai servizi a domanda individuale, il reddito ISEE viene decurtato di €100,00, variato ogni anno in base all’indice ISTAT, per ogni anno in più oltre il 65° anno di età, per i soggiorni climatici e per le attività di tempo libero; il reddito ISEE viene decurtato di €300,00, variato ogni anno in base all’indice ISTAT, per ogni anno in più oltre il 65° anno di età per l’assistenza domiciliare, assistenza domiciliare socio-sanitaria, telesoccorso, ricoveri in istituto o case famiglia.

Qualora dall'applicazione di tale criterio dovesse determinarsi un reddito ISEE pari o inferiore a Zero, il costo orario per l'assistenza SAD è ridotto del 50%.

## **Art. 10**

### **(Composizione del nucleo familiare e incidenza del patrimonio mobiliare e immobiliare)**

1. Per il calcolo ISEE, ai fini delle agevolazioni del presente titolo, il nucleo familiare di riferimento è composto dal richiedente, dal nucleo anagrafico ai sensi dell'art. 4 del DPR 30 maggio 1989 n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente", e dai soggetti considerati a carico del richiedente ai fini IRPEF.
2. I coefficienti di valutazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare sono stabiliti nel valore di 0,20.

## **Art. 11**

### **Modalità di calcolo della misura del contributo**

1. Per la determinazione della misura del contributo, sono posti a base del calcolo:
  - a) un contributo annuo o semestrale erogabile trimestralmente, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio comunale previo parere della commissione consiliare;
  - b) il contributo massimo concedibile è determinato in base alla percentuale d'incidenza dell'ISEE risultante dal reddito dichiarato, sull'ISEE fissata dalla tabella di cui all'art.11, in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare;
  - c) qualora il valore dell'ISEE dovesse risultare uguale a zero il contributo è erogato al 100%;
2. Qualora il numero dei richiedenti dovesse risultare tale da non poter essere soddisfatto con le risorse economiche disponibili, sarà redatta graduatoria tenendo presente i redditi con i valori ISEE più bassi.
3. Qualora il calcolo ISEE dia un numero negativo, il valore ISEE di quel nucleo familiare specifico è ricondotto a 0 (zero).
4. Tutti coloro che sono beneficiari di contributi, devono dare una loro disponibilità ad assumere un impegno lavorativo e aderire alla banca del tempo, dando preventiva conferma scritta. Qualora il richiedente dichiara di avere reddito zero e di non svolgere alcuna attività lavorativa, per avere accesso al beneficio deve sottoscrivere il programma di integrazione sociale di cui all'art. 15 del presente regolamento.

## **Art. 12**

### **(Modifiche alle soglie di accesso, al beneficio massimo concedibile, alla composizione familiare e ai coefficienti patrimoniali)**

1. La Giunta Municipale, su proposta motivata dell'ufficio Servizi sociali e previo parere della commissione consiliare, con atto di indirizzo può variare annualmente:
  - la soglia di accesso ISEE, di cui al precedente art. 9;
  - il beneficio massimo concedibile di cui all'art. 11, comma 1, lettera a);
  - la composizione del nucleo familiare;
  - i coefficienti patrimoniali.

2. La Giunta municipale in presenza di gravi condizioni sanitarie autorizza la concessione del contributo in deroga alle soglie di accesso ed eleva il contributo massimo consentito di cui all'art. 11, comma 1, lettera b.
3. La Giunta municipale, può elevare annualmente la soglia di accesso ISEE e il beneficio concedibile nei limiti del tasso programmato di inflazione.

### **Art. 13**

#### **Modalità di presentazione della domanda**

1. La domanda di contributo va inoltrata all'ufficio Servizi sociali, corredata della documentazione giustificativa relativa alle finalità del contributo richiesto.

### **Art. 14**

#### **Concessione del contributo**

1. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il dirigente del Settore politiche sociali o il responsabile del procedimento adotta un provvedimento, secondo le risultanze della certificazione ISEE, in ordine alla concessione e alla misura del contributo.
2. Il dirigente del Settore politiche sociali, nel caso di situazioni d'immediata necessità, può autorizzare l'economista comunale a disporre un'erogazione straordinaria entro il limite massimo di €150,00 da ricontabilizzare nell'ordinario procedimento di assegnazione del contributo.

### **Art. 15**

#### **Programmi di integrazione sociale**

1. L'ufficio Servizi sociali del Comune di Lucera, anche su segnalazione da parte di altri Servizi presenti sul territorio, elabora i programmi d'integrazione sociale personalizzati, in considerazione delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concorda con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma, che dovrà essere sottoscritto dall'interessato per accettazione.
2. A titolo esemplificativo il programma può prevedere: assolvimento dell'obbligo scolastico, corsi di formazione professionale, tirocini, attività di volontariato, prestazione lavorativa di due ore al giorno attraverso la banca del tempo, ovvero prestazioni di altra natura.
3. Il dirigente del Settore politiche sociali individua il responsabile del programma personalizzato di integrazione sociale, il quale dovrà:
  - a) sostenere il nucleo familiare nell'azione di recupero, promozione e sviluppo delle capacità personali e nell'azione di ricostruzione delle reti sociali;
  - b) approvare il contributo nonché il programma;
  - c) verificare il rispetto degli impegni assunti dal nucleo familiare.

## **Art. 16**

### **Obblighi dei soggetti che hanno sottoscritto il programma di integrazione sociale**

I soggetti che hanno sottoscritto il programma hanno l'obbligo di:

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma personalizzato di integrazione sociale.

## **Art. 17**

### **Revoca dei benefici**

1. Nell'erogazione del contributo, il dirigente del Settore politiche sociali opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di disagio. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il dirigente del Settore politiche sociali può erogare la prestazione a persona diversa dal richiedente individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.
2. Il dirigente del Settore politiche sociali sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, l'erogazione del contributo sulla base della gravità della violazione degli obblighi assunti e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 4, comporta la revoca del contributo.

## **TITOLO IV**

### **ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE**

CAPO I  
(PRINCIPI GENERALI)

Art. 18  
(Destinatari e Finalità)

- Gli interventi del presente Titolo sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Lucera che abbiano compiuto il 65° anno d'età prevedendone gli stati di disagio, promovendone il benessere psicofisico tramite una risposta personalizzata dei bisogni nel pieno rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita.
2. Ai servizi socio-sanitari integrati sono ammissibili anche gli adulti affetti da patologie caratteristiche dell'età senile (esiti di ictus, demenza precoce, morbo di Alzheimer) ecc, purché abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, siano residenti nel Comune di Lucera e si trovino in una condizione di totale non autosufficienza certificata.

3. Gli interventi previsti dal presente regolamento sono estesi anche alle persone domiciliate nel territorio comunale o temporaneamente presenti nel territorio stesso, che soddisfino il requisito dell'età di cui ai commi 1 e 2 .
4. Qualora occorra un'indifferibile necessità socio-sanitaria o socio assistenziale che non possa essere tempestivamente soddisfatta dal Comune o dallo stato estero di appartenenza, il Comune si rivarrà su tali soggetti, nei casi previsti dalla legislazione o da accordi bilaterali.

### **Art. 19**

#### **(Condizioni socio-economiche di ammissibilità)**

1. I soggetti di cui all'articolo 18 sono considerati assistibili quando ricorre almeno una delle seguenti situazioni di bisogno:
  - a) insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b) incapacità di provvedere a se stessi;
  - c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

#### CAPO II

(SISTEMA CITTADINO DEI SERVIZI SOCIALI E SISTEMA DEGLI ACCESSI)

### **Art. 20**

#### **(Sistema dei servizi sociali)**

1. Il Comune, sulla base delle esigenze della popolazione e con riferimento agli atti di programmazione nazionali e regionali, determina gli obiettivi dello sviluppo dei servizi sociali nella città.
2. Ispirandosi al principio di sussidiarietà, il Comune promuove e sostiene l'iniziativa di altri Enti e di soggetti privati, anche in forma associativa, disponibili ad erogare le prestazioni e i servizi previsti nella programmazione comunale. Tali attività vanno integrate con la rete dei servizi comunali, anche mediante la sottoscrizione di appositi atti di concertazione, nei quali siano definiti modalità di accesso, standard delle prestazioni da erogare, forme di controllo della qualità (da attivare da parte del Comune, degli assistiti, del gestore stesso), le quote di contribuzione dovute dagli utenti, le modalità di sostegno sia pubbliche sia private, le forme di autofinanziamento.
3. Al Comune sono altresì riservate la funzione di accreditamento dei soggetti erogatori e la funzione di controllo dei risultati. Il Comune potrà affidare tale funzione a un soggetto terzo.
4. I Servizi sociali del Comune sono tenuti a relazionare annualmente in merito ai risultati della propria attività. Il soggetto accreditato è tenuto a relazionare annualmente i risultati della propria attività e ad assicurare un costante flusso informativo nei confronti dei servizi sociali del Comune.

## **Art. 21**

(Sistema degli accessi)

1. Con la modalità di cui al punto 2, art.23, può essere richiesta, al Servizio sociale del Comune, una valutazione socio-assistenziale delle condizioni della persona anziana, e la predisposizione di un piano personalizzato di intervento.
2. Gli interventi previsti nel piano personalizzato possono essere prestati sia tramite servizi gestiti direttamente dal Comune che tramite il ricorso al sistema dei servizi accreditati;
3. Il Comune può favorire l'accesso diretto dei cittadini ai servizi accreditati, anche mediante contributi integrativi. In tal caso il cittadino richiede, sostenendo la relativa spesa, le prestazioni desiderate al soggetto accreditato, che assume ogni responsabilità in merito al servizio prestato e l'obbligo di erogarlo secondo quanto previsto negli atti di concertazione, di cui al successivo art.23, comma 2.

CAPO III

(ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI)

## **Art. 22**

(Attivazione dell'intervento o instaurazione del rapporto con il servizio sociale)

1. Il Servizio sociale del Comune è al tempo stesso titolare delle funzioni assistenziali e produttore dei servizi per le persone anziane che non possano essere assicurati dai gestori accreditati o che il Consiglio comunale decida di riservare all'ambito dei servizi offerti dall'Amministrazione comunale.
2. Il Servizio sociale del Comune avvia la propria attività, con riguardo alle singole situazioni:
  - a) su richiesta da parte del diretto interessato;
  - b) su richiesta da parte di un componente della famiglia;
  - c) sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza il servizio, nell'ambito della propria attività di prevenzione;
  - d) su segnalazione di altri servizi;
  - e) per disposizione dell'autorità giudiziaria.
3. Nei casi previsti alle lettere b), c), e d) del comma 2, il servizio dovrà informare la persona interessata acquisendone il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità a provvedere a se stesso.

## **Art. 23**

### **(Diritti nell'ambito dei servizi socio-assistenziali)**

1. L'accesso ai servizi socio-assistenziali è condizionato dall'entità delle risorse complessive ad essi destinate dall'Amministrazione comunale.
2. Le persone che si rivolgono ai Servizi sociali del Comune hanno diritto:

- a) ad un intervento di carattere professionale che valuti il bisogno, tenuto anche conto delle richieste specifiche di intervento dell'utente o dei suoi familiari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;
  - b) ad una completa informazione su servizi e prestazioni esistenti e sulle modalità per accedervi;
  - c) alla realizzazione del programma assistenziale personalizzato e condiviso con il destinatario dell'intervento qualora compatibile con le risorse;
  - d) al controllo, da parte del Comune, sulla qualità sia dei servizi erogati direttamente, sia di quelli gestiti dai soggetti accreditati;
  - e) alla riservatezza.
3. L'assistente sociale responsabile del caso è strettamente tenuto al segreto d'ufficio e professionale, nonché alla conservazione riservata dei documenti, con particolare riferimento a quelli contenenti informazioni che riguardino la vita privata dei richiedenti i servizi socio-assistenziali.

#### **Art. 24**

##### **(Obblighi dei soggetti richiedenti i servizi socio-assistenziali)**

1. Chiunque usufruisca dei servizi sociali è tenuto - secondo un criterio di capacità economica, che sarà determinato sulla base di quanto previsto dalle norme generali specificate nel presente regolamento - a contribuire o a sostenere per intero il costo dei servizi, sottoscrivendo apposite obbligazioni.
2. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rivalersi, a fronte di inadempienze dell'obbligo di cui al comma 1, sui beni dell'assistito, degli assoggettati, degli eredi o di sospendere il servizio.
3. Qualora per motivi di causa maggiore e in presenza di possibili gravi pregiudizi all'integrità psicofisica della persona anziana, attestati dal servizio sociale, non sia possibile osservare le procedure previste dal comma precedente o dal seguente art.25, si può procedere all'ammissione alle prestazioni ritenute indispensabili, anche in deroga, salva la possibilità, da parte dell'Amministrazione, di rivalersi sugli assoggettati.
4. Qualora l'utente, senza coniuge o figli, sia proprietario di beni immobili o di altri beni, i discendenti non compresi fra coloro che sono tenuti agli alimenti, pur beneficiando nella qualità di discendenti beneficiari, mortis causa, si impegneranno a contribuire all'integrazione del costo retta. In caso contrario l'Amministrazione comunale richiederà all'utente il pagamento dell'intera retta con diritto di rivalsa.

## **Art. 25**

### **(Indirizzi relativi alla erogazione degli interventi socio-assistenziali)**

1. I programmi individuali proposti dai servizi sociali del Comune devono essere caratterizzati dalla personalizzazione dell'offerta delle prestazioni e degli interventi, sostenendo le potenzialità di cura delle famiglie, le risorse del territorio, le opportunità offerte dal privato sociale e valorizzando la solidarietà sociale.
2. Il ricovero presso strutture delle persone anziane deve essere riservato ai casi di assoluta ed effettiva necessità, tenuto conto sia delle condizioni socio-sanitarie della persona e della sua famiglia, sia della durata del ricovero. Pertanto:
  - a) il ricovero dello stesso in struttura residenziale di persone autosufficienti o parzialmente non autosufficienti è di norma escluso;
  - b) il ricovero di persone non autosufficienti, sia temporaneo sia permanente deve essere il risultato di una valutazione del Servizio Sociale Comunale e di un confronto con i familiari dell'assistito.

## **Art. 26**

### **(Modalità di accesso ai servizi sociali)**

1. L'accesso agli interventi socio-assistenziali erogati dal servizio sociale del Comune si articola nelle seguenti fasi:
  - a) accoglimento della domanda e lettura del bisogno;
  - b) raccolta di informazioni e di documentazione;
  - c) valutazione della condizione di bisogno della persona anziana;
  - d) predisposizione del piano di intervento personalizzato;
  - e) ammissione agli interventi socio-assistenziali.
2. La fase di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nel recepimento della richiesta di aiuto, nella individuazione del bisogno, nell'analisi delle risorse e nella valutazione del livello di urgenza della risposta.
3. La fase di cui alla lettera b) del comma 1 è finalizzata all'acquisizione di riscontri oggettivi della situazione esaminata, per approfondire e supportare l'individuazione dei bisogni prioritari della persona valutata e la consistenza delle risorse assistenziali disponibili.
4. La fase di cui alla lettera c) del comma 1 consiste in una valutazione che l'assistente sociale, cui spetta la trattazione del caso, è obbligatoriamente tenuto a svolgere qualora ricorrano le condizioni previste all'articolo 19. (I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti all'articolo 27 del presente regolamento).
5. La fase di cui alla lettera d) del comma 1 che riguarda la predisposizione del piano di intervento personalizzato in accordo con il destinatario dell'intervento o chi lo tutela può

concludersi con l'attivazione di risorse personali, familiari o sociali idonee a risolvere la condizione personale che ha prodotto la richiesta di aiuto, oppure può concludersi con una proposta del Servizio sociale del Comune che preveda l'erogazione di interventi socio-assistenziali anche integrate con prestazioni sanitarie o l'erogazione di aiuti economici o materiali. In tale caso si procede a completare la documentazione necessaria a corredo della domanda che, sottoscritta dal cittadino interessato, o chi per esso, sarà acquisita agli atti, avviando il relativo procedimento amministrativo.

#### **Art.27**

##### **(Modalità attuative per l'accesso ai servizi socio - assistenziali)**

1. I criteri per stabilire l'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali sono definiti dalla valutazione dell'assistente sociale e riguardano:
  - a) l'area economica;
  - b) l'area delle risorse economiche e relazionali della famiglia;
  - c) l'area delle risorse di rete;
  - d) l'area della salute;
  - e) la situazione abitativa;
  - f) la capacità di gestione di sé e/o del nucleo.
2. Il peso attribuito ad ogni singolo aspetto è variabile in relazione alla tipologia delle prestazioni.
3. Nel caso di situazioni multiproblematiche, in particolare sotto il profilo socio-sanitario, il servizio sociale può chiedere la valutazione e la proposta dell'Unità di valutazione geriatrica.
4. La procedura di accesso deve essere svolta in tempi predefiniti da disposizioni organizzative della Giunta.

#### **Art. 28**

##### **(Principi generali sulle tariffe dei servizi sociali comunali)**

1. Il sistema tariffario del Comune deve permettere alla persona anziana e ai suoi familiari di continuare a mantenere condizioni di vita adeguate consentendo, al contempo, l'accesso ai servizi sociali senza sbarramento dovuto al reddito anche attraverso la parametrizzazione delle tariffe all'effettiva capacità economica posseduta;
2. La persona anziana che richiede gli interventi o chi agisce per essa, sottoscrive l'accettazione della tariffa prima dell'attivazione degli interventi. Se l'assistito ritiene di non avere la possibilità di sostenere l'onere tariffario, può richiedere ai servizi sociali l'aiuto economico necessario a garantire la fruizione dei servizi sociali comunali;
3. Nel caso in cui l'onere tariffario sia sostenuto totalmente o parzialmente dai Servizi sociali del Comune, agli interessati sarà comunicato sia l'importo eventualmente dovuto, sia l'importo sostenuto dal servizio quale aiuto economico per garantire l'accesso ai servizi sociali.

## **Art.29**

### **(Interventi e servizi)**

1. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 18 sono:
  - a) segretariato sociale
  - b) intervento professionale di servizio sociale
  - c) ricovero in strutture tutelari, semiresidenziali e residenziali
  - d) assistenza domiciliare
  - e) assistenza socio-sanitaria
  - f) telesoccorso
  - g) buoni pasto, lavanderia o buoni spesa
  - h) interventi nell'area dell'aiuto economico e materiale.
  - i) soggiorni climatici

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 30**

##### **Variazioni rilevanti della situazione economica del richiedente**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 6, del DPCM 7 maggio 1999, n. 221 rilevanti variazioni della situazione economica del richiedente, verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, vanno considerate nella compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE.
2. Di tale mancata corrispondenza tra l'ultima dichiarazione dei redditi e la situazione economica del richiedente, alla data della dichiarazione ISEE, è dato atto tramite acquisizione di idonea documentazione da parte degli uffici.

#### **Art. 31**

##### **Limiti di cumulo delle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune**

1. Nella domanda di prestazione sociale agevolata di cui all'art. 8, comma 5, del presente regolamento il richiedente deve dichiarare l'eventuale concessione di altre prestazioni agevolate erogate dal Comune nell'anno finanziario di riferimento.
2. L'importo complessivo delle prestazioni sociali agevolate, già concesse dal Comune nello stesso anno finanziario, è sommato al valore ISEE, che è utilizzato ai fini del calcolo della misura della prestazione agevolata.

#### **Art. 32**

##### **Assistenza alla compilazione**

1. Per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva ISEE, il Comune garantisce ai cittadini un'adeguata assistenza tramite l'ufficio Servizi sociali.
2. Come stabilito dalla normativa nazionale e nel caso di forte estensione dell'ambito di applicazione ISEE, la Giunta municipale stipula apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscali (C.A.F.) per prestare assistenza ai cittadini, ai fini della corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, e garantire la relativa conformità dei dati reddituali dichiarati dai richiedenti le prestazioni medesime.

#### **Art. 33**

##### **Acquisizione e trattamento dei dati personali**

1. L'acquisizione delle domande di prestazione sociale agevolata e delle dichiarazioni sostitutive ISEE, l'emissione delle relative certificazioni e la gestione dell'archivio avvengono nel rispetto della Legge 675/96 e del D.Lgs. 135/99, individuando incaricati e misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali.
2. La trasmissione di dati dal Comune verso altre Pubbliche amministrazioni oppure dai centri di assistenza fiscale verso il Comune è regolata in maniera tale da assicurare la massima protezione dei dati personali. Nel caso che la trasmissione dei dati avvenga tramite rete telematica, occorrerà adottare idonee misure tecnologiche di protezione.

#### **Art. 34**

##### **Trasmissione delle certificazioni ISEE verso altre Pubbliche Amministrazioni**

1. Su richiesta l'Amministrazione comunale di Lucera trasmette le certificazioni ISEE ad altre Pubbliche amministrazioni, che erogano prestazioni sociali agevolate.
2. Dal momento che alcuni elementi del calcolo ISEE (composizione familiare e coefficienti patrimoniali) possono variare sulla base di scelte discrezionali delle singole Amministrazioni, contestualmente alla certificazione ISEE è trasmessa anche la dichiarazione sostitutiva, in maniera tale che le Amministrazioni riceventi possano individuare i dati integrativi di cui necessitano per completare il calcolo secondo le loro finalità.
3. La trasmissione delle dichiarazioni e certificazioni ISEE avviene con le modalità, di cui al precedente articolo.

#### **Art. 35**

##### **Controlli**

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE presentate, l'Amministrazione comunale effettua controlli, sui dati a sua disposizione (composizione familiare e patrimonio immobiliare), di due tipi:

- controllo su singoli casi sollecitati da dubbi sulla veridicità dei contenuti della dichiarazione;
  - controllo a campione (su un numero determinato di dichiarazioni).
2. Per garantire il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ISEE per quanto concerne il reddito e il patrimonio mobiliare, l'Amministrazione comunale stipula convenzioni con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, sia in forma autonoma che in forma associata.
  3. In caso di dichiarazioni non veritiere, che non siano riconducibili a meri errori materiali, l'Amministrazione comunale revoca o sospende il beneficio ottenuto, segnala d'ufficio il fatto all'autorità giudiziaria e attiva la procedura per il recupero delle somme anticipate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

#### **Art. 36**

##### **Eventuale estensione della dichiarazione sostitutiva ISEE per la determinazione delle tariffe**

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda estendere la certificazione ISEE per la determinazione della retta di alcuni servizi, adotta idoneo provvedimento contestualmente alla deliberazione annuale del Consiglio comunale sulla determinazione dei costi, delle tariffe e del tasso di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale.
2. Nel caso di cui sopra, il presente regolamento si intende automaticamente integrato.

#### **Art. 37**

##### **Ricorsi**

1. Gli aventi diritto possono proporre ricorso avverso i provvedimenti che decidono le loro domande quando ritengono sia stato violato un loro diritto.
2. il ricorso, presentato entro 30 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata viene indirizzato al Segretario Generale del Comune, il quale decide entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso
3. Nel caso in cui il responsabile preposto alla gestione dei servizi ritiene opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

#### **Art. 38**

##### **( Riferimenti legislativi )**

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono correlate alla seguente normativa:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

- Legge nr. 328 dell'8/11/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- leggi 4 maggio 1983, n. 184; 27 maggio 1991, n. 176; 15 febbraio 1996, n. 66; 28 agosto 1997, n. 285; 23 dicembre 1997, n. 451; 3 agosto 1998, n. 296; 31 dicembre 1998, n. 476; decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", art. 59, commi 51 e seguenti;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate";
- DPCM 7 maggio 1999, n. 221 "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate";
- DPCM 21 luglio 1999, n. 305 "Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata";
- Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 29 luglio 1999, "Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate".

### **Art. 39**

#### **Decorrenza del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio comunale.